LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1907

sta benevola aspettativa, a nome anche dei miei colleghi, di buon grado la concedo, ma credo di essere facile profeta dicendo che, data l'enorme quantità di raccolto, il marasma che opprime oggi il commercio vinicolo non sarà per diminuire sì presto, e che forse alla fine del marzo si sarà ancora accresciuto, tanto che voi sarete, dalla incalzante pressione degli interessati, costretti a riprendere in esame la questione, a prorogare l'abbuono, e a crescerne probabilmente la misura.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Cuzzi al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se ritenga costituzionale l'applicazione data alle disposizioni della Convenzione italo-elvetica sulla pesca, nelle acque italiane del Lago Maggiore e di Lugano, senza aver sentito il parere degli enti consultivi indicati dall'articolo 2° della legge generale sulla pesca ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Di incostituzionalità della nuova Convenzione italo-elvetica sulla pesca non si può parlare, perchè la facoltà a rendere esecutivo l'accordo medesimo con decreto reale è data dallo stesso Statuto.

Non era obbligatorio poi sentire alcun ente consultivo; nondimeno si chiese il parere – per ben tre volte – della Commissione consultiva della pesca, e, per riguardo agli interessi locali, si nominò una Commissione d'inchiesta, della quale fecero parte, oltre il presidente della Commissione consultiva della pesca, i deputati del luogo, oncrevole Angelo Lucchini e Giuseppe Cuzzi, lo stesso interrogante.

La questione che interessa all'onorevole Cuzzi è piuttosto quella che concerne il divieto di pescare la notte. Il Ministero di agricoitura ha cercato, d'accordo con l'onorevole Cuzzi medesimo, di ridurre al minimo possibile il numero delle ore del divieto notturno; e sono in corso le pratiche col Governo svizzero perchè breve sia anche il divieto notturno nei mesi d'inverno.

Ad ogni modo anche su questo argomento dovrà discutere la Commissione consultiva della pesca, e il Ministero confida che col regolamento per la esecuzione della Convenzione italo elvetica i voti dei pescatori possano essere sodisfatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cazzi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CUZZI. Se la nuova Convenzione italoelvetica sulla pesca contenesse soltanto delle
disposizioni aventi riguardo alla conservazione della specie, non avrei avuto altra
domanda a fare all'onorevole ministro di
agricoltura se non quella di sapere se e
quando intendesse comunicare la detta Convenzione alla Camera. Infatti, a mente dell'articolo 5 dello Statuto del Regno, la Camera ha diritto di vedere e di esaminare
tutte le Convenzioni internazionali che il
Capo dello Stato, che ha facoltà di stipularle e conchiuderle, ha pur l'obbligo, tassativamente imposto dall'articolo citato, di
comunicare alla Camera stessa.

Ma la Convenzione in esame non contiene soltanto disposizioni che mirano ad assicurare la conservazione della pescagione, ma contiene disposizioni di carattere regolamentare interno, quale è quella appunto, a cui ha fatto cenno l'onorevole sottosegretario di Stato, quella cioè dell'articolo 15 (per non parlare di altri) che proibisce la pesca in tempo di notte.

È questa la disposizione che credo non possa legalmente essere messa in pratica, perchè non è stata assoggettata al parere degli enti consultivi che la legge vuole abbiano a pronunziarsi in merito.

La disposizione dell'articolo 15 è un fatto nuovo, perchè da che mondo è mondo la pesca di notte non fu mai proibita in nessuna parte. Lo conferma la sentenza vol gare che chi dorme non piglia pesci! (Si ride). Perchè è appunto durante la notte che la pesca di certe qualità di pesce si fa più abbondantemente.

Ho detto che è una disposizione nuova. Infatti la legge generale sulla pesca del 4 marzo 1887 non contiene tale disposizione. La pesca in tempo di notte è libera, secondo quella legge. Ora se è libera per una legge dello Stato, come si poteva con una disposizione di regolamento proibirla?

La proibizione di pescare in tempo di notte non ha nulla a che fare con le altre disposizioni che concernono la conservazione de la pescagione.

Non v'è ragione che possa giustificare questa proibizione.

Ho sentito dire da qualche commissario (ne ha fatto cenno anche l'onorevole sottosegretario di Stato) che si è creduto di mettere tale disposizione nella nuova convenzione, perchè proibendo la pesca di notte, si potesse meglio provvedere alla sor-